



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA

Istituto Comprensivo

“Leonardo Sciascia”

Via Francesco De Gobbis, 13 - 90146 - Palermo

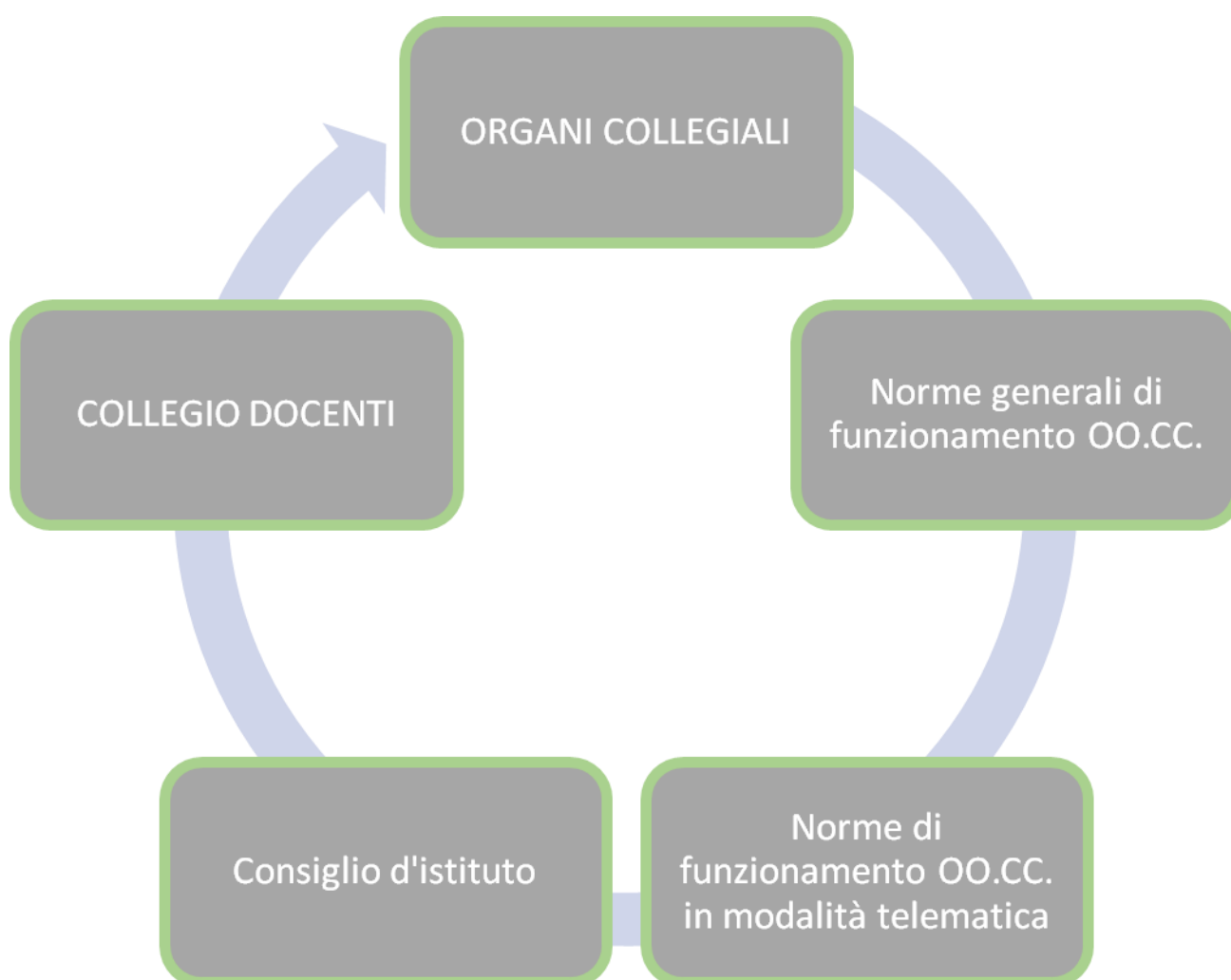
Tel. 091/244310 Fax 091/6791363 c.m. PAIC870004

E-mail: PAIC870004@istruzione.it ds_sciascia@libero.it



Regione Siciliana

REGOLAMENTI



NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO OO.CC.

Art. 1 – Convocazione

L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva nel caso del Consiglio di Istituto.

L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art. 2 - Validità sedute

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Art. 3 - Discussione ordine del giorno (o.d.g.)

Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il Segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge.

E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'o.d.g. nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.

Gli argomenti indicati nell' o.d.g. sono tassativi. Si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. In tal caso la proposta di nuovi punti all'o.d.g. deve essere deliberata prima di cominciare la trattazione del primo punto. Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del Consiglio di Istituto che devono essere adottate su proposta della Giunta Esecutiva.

L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l'Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso o.d.g.

Art. 4 - Mozione d'ordine

Prima della discussione di un argomento all'o.d.g., ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese.

L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'o.d.g. al quale si riferisce.

Art. 5 - Diritto di intervento

Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.

Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale

Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.

Art. 6 - Dichiarazione di voto

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta e sarà dettata dal dichiarante.

La dichiarazione sarà indicata nel processo verbale all'interno delle virgolette.

Le votazioni sono indette dal Presidente e al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.

Art. 7 - Votazioni

Le votazioni si effettuano in modo palese peralzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante l'utilizzo di schede.

La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

Art. 8 - Risoluzioni

I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell'O.C. su specifici argomenti.

Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all'art. 4.

Art. 9 - Processo verbale

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'o.d.g.).

Per ogni punto all'o.d.g. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).

Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.

Un membro dell'O.C. può chiedere che risulti a verbale la volontà espressa di ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.

I membri dell'O.C. hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del Segretario sul verbale.

I verbali delle sedute degli OO.CC. sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso

anno scolastico. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:

- essere redatti direttamente sul registro;
- se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati dal Segretario e dal Presidente in ogni pagina;
- se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.

Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva.

Art. 10 - Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione dei Docenti

1. Il Comitato per la valutazione dei docenti è convocato dal D.S.:

- per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;
- alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94;
- al fine della stesura dei criteri relativi alla premialità di cui all'art. 1, comma 129 della L. 107/2015;
- ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 11 - Norme di funzionamento dei Consigli di Intersezione/ Interclasse/Classe

1. Il Consiglio di Classe è presieduto dal D.S. o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio o Vicario ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti o con la sola presenza dei docenti.

2. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Attività concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 12 - Programmazione

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

NORME FUNZIONAMENTO OO.CC. MODALITA' TELEMATICA

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visto il D.Lgs. 297/1994 "T.U. in materia di istruzione" con particolare riferimento agli artt.

5, 7, 8, 10, 42 e 43;

Visto l'art. 21 della Legge 59/1997;

Visto il DPR 275/1999;

Vista la Legge 107/2015;

Visto il D.l. 129/2018, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018;

Premesso che con il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono state adottate ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 e in particolare con l' Art. 73 comma 1 sono state dettate disposizioni per lo svolgimento in via telematica dei consigli comunali e, per analogia, anche degli organi collegiali scolastici;

Visto il decreto legge n. 22 dell' 8 aprile 2020, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di

Stato;

Tenuto conto del DPCM del 10 aprile 2020 che ha previsto un'ulteriore proroga della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche sino al prossimo 3 maggio;

Visto il DPCM 26/4/2020 che dispone alcune misure per l'avvio della fase 2 dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020: nello specifico l'art. 1, lettera k "Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, ovvero le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado devono svolgersi in videoconferenza";

Considerato necessario disciplinare lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali attivi nell'istituzione scolastica, prevedendone temporaneamente la modalità telematica, al fine di consentire il proseguimento delle attività, anche in riferimento all'espletamento della valutazione finale degli alunni e degli esami di Stato, conclusivi del I Ciclo di istruzione per la tutela della salute pubblica;

Vista la delibera del Collegio dei docenti n83 del 05/06/2020;

DELIBERA

le "Modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali scolastici" in via telematica, come di seguito riportato:

Articolo 1 - Oggetto

Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione degli organi collegiali

scolastici, nella quale i componenti partecipano alla seduta a distanza. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Articolo 2 - Requisiti per le riunioni telematiche

Le adunanze devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:

- a) la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
- b) l'identificazione di ciascuno di essi;
- c) la possibilità di intervenire, nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.

Gli strumenti tecnologici utilizzati per lo svolgimento in via telematica delle sedute degli organi collegiali scolastici, devono assicurare:

- a) la riservatezza della seduta, ove necessario;
- b) il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- c) la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file durante le sedute;
- d) la contemporaneità delle decisioni;
- e) la sicurezza dei dati e delle informazioni.

Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri sia il rispetto della privacy e sia le prescrizioni del presente articolo, purché non pubblico e né aperto al pubblico. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Articolo 3 - Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza

Nell'avviso di convocazione, trasmesso con circolare sul sito della scuola o nota ai componenti per posta elettronica, deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione ed il link di collegamento per la partecipazione.

Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.

In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dell'organo collegiale dichiara nulla la votazione.

Articolo 4 - Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute

Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, vocalmente o nominativamente anche via chat.

Oltre a quanto previsto dalle norme vigenti, nel verbale della riunione a distanza devono essere indicati i nominativi dei componenti assenti.

Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

Il verbale viene redatto dal Segretario nominato per l'anno scolastico corrente (o da chi ne fa le veci) o ad inizio seduta e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell'organo collegiale. Qualora non sia possibile effettuare la registrazione della seduta, il verbale riporta un riassunto degli interventi con l'indicazione dei

soggetti intervenuti.

Articolo 5 - Entrata in vigore e durata

Le “Modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli organi collegiali scolastici”, entrano in vigore a far data dalla pubblicazione del presente Regolamento sul sito WEB dell’Istituzione www.istitutosciascia.edu.it nella sez. - Pubblicità legale Albo on-line e nella sez. Amministrazione Trasparente Atti Generali. Della presente deliberazione verranno informati tutti i componenti degli organi collegiali scolastici sempre tramite la pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica nella sez. Regolamenti.

La possibilità di effettuare sedute in via telematica degli organi collegiali potrà essere mantenuta, ove convenuto per questioni di opportunità, anche dopo la data di cessazione dello stato emergenziale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 come possibile alternativa alle sedute in presenza.

Delibera n. 83 del Collegio dei docenti del 05/06/2020 Delibera n. 119 del Consiglio di Circolo del 09/06/2020

CONSIGLIO D’ISTITUTO

Art. 1 - Norme di funzionamento C.I.S

1. La prima convocazione del C.I.S., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. Nella prima seduta, il C.I.S. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto o per acclamazione. Sono candidati tutti i genitori membri del C.I.S. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.I.S.
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).
4. Il C.I.S. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il Consigliere più anziano di età.
5. Il C.I.S. è convocato dal Presidente.
6. Il Presidente del C.I.S. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.
7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I.S. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.
8. A conclusione di ogni seduta del C.I.S., i singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire

nell'ordine del giorno della riunione successiva.

9. Il C.I.S. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni.

10. Il C.I.S., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.

11. Delle commissioni nominate dal C.I.S. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.S.; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.

13. Le sedute del C.I.S., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.

14. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto, il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

15. La pubblicità degli atti del C.I.S. avviene mediante affissione all'albo (sito) dell'istituto, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio.

16. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.

17. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati presso la Segreteria dell'Istituto.

Gli atti suddetti possono essere consultati solo dietro richiesta e può essere esaudita entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per i componenti del Consiglio stesso e, invece, scritta e motivata per tutti gli aventi diritto.

18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

19. Il Consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza.

Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I.S. con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio; ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il Consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della Scuola, al Presidente del C.I.S.

Art. 2 - Decadenza

I membri dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.

Art. 3 - Dimissioni

I componenti eletti dell'O.C. possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni devono essere date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date durante una seduta dell'O.C. e quindi riportate nel verbale stesso. L'O.C. prende atto delle dimissioni.

In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.

Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono accettate in maniera definitiva ed irrevocabile.

Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'O.C. e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'O.C. medesimo.

Art. 4 - Surroga di membri cessati

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art. 22 del D.P.R. 416/74.

Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.

I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

Art. 5 - Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva (G.E.) del Consiglio di Istituto

1. Il C.I.S. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.

2. Della G.E. fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il DIRETTORE S.G.A., che svolge anche la funzione di Segretario della Giunta stessa.

3. La G.E. prepara i lavori del C.I.S., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei Consiglieri, almeno due giorni prima della seduta del Consiglio.

REGOLAMENTO COLLEGIO DOCENTI

Approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto nelle sedute del 09/09/2019

Parte I

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

Artt.

1. Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'Istituto.

2. Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza, dal collaboratore con funzione vicaria, se assente il primo collaboratore è presieduto dal secondo collaboratore.

3. Le adunanze costituiscono momento specifico del lavoro docente e sono riservate esclusivamente alla partecipazione del personale docente in servizio nella istituzione scolastica.

Parte II

CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

Artt.

4. La convocazione è effettuata con circolare del D.S. diretta ai componenti del Collegio docenti, inviata mediante pubblicazione nel sito web e ne è data comunicazione per le vie brevi ai fiduciari di plesso. I fiduciari dei plessi avranno cura di comunicarlo ai docenti, ma non di verificarne la presa visione, poiché è compito di tutti i docenti controllare quotidianamente avvisi e le circolari via web.
5. L'avviso di convocazione indica l'O.d.G., la sede, la durata della seduta.
6. La convocazione del Collegio dei docenti è disposta con un preavviso di almeno cinque giorni.
7. Il dirigente scolastico, per sopravvenute e urgenti esigenze di servizio, può convocare il collegio con un preavviso comunque non inferiore alle 24 ore. Le proposte di accompagnamento all'ordine del giorno, in tal caso, hanno carattere informativo e i docenti nell'ambito del dibattito collegiale potranno presentare tutte le proposte necessarie.
8. Seduta straordinaria può essere richiesta in forma scritta al D.S. e da almeno un terzo dei componenti del Collegio.

Parte III

ORDINE DEL GIORNO

Artt.

9. L'Ordine del giorno (O.d.G.) viene predisposto dal D.S.; tra gli oggetti figurano eventuali comunicazioni del Dirigente e Varie ed Eventuali. Per motivi di necessità e urgenza, le comunicazioni e le Varie ed Eventuali possono essere presentate direttamente alla seduta del Collegio.
10. Se necessario, il D.S. provvede a mettere a disposizione la documentazione utile alla trattazione dei punti all'O.d.G.

Parte IV

VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

Artt.

11. Per la validità delle riunioni del Collegio è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti; al verbale del Collegio è accluso l'allegato con firme di presenza.
12. L'allontanamento momentaneo di componenti durante le votazioni non può avvenire durante la votazione delle delibere.

Parte V

ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Artt.

13. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
14. Il Segretario dà lettura del verbale della seduta precedente; la lettura del verbale, se precedentemente messo a disposizione dei docenti sul sito della scuola come da art. 61, avviene in modo sintetico, richiamando l'O.d.G., parti specifiche o delibere.
15. I verbali vengono approvati con voto palese, le eventuali richieste di modifica sono regolate da una successiva votazione.

16. Possono essere posti interventi di dichiarazione di voto entro un termine massimo di tre minuti; tali interventi sono regolati dall'art. 36.

Parte VI

OGGETTI DELL'O.D.G.

Artt.

17. Gli oggetti in discussione vengono sottoposti alla trattazione del Collegio nell'ordine indicato nell'avviso di convocazione.

18. Il D.S. può presentare proposta motivata di anticipare l'ordine di trattazione degli oggetti; la proposta si ritiene accolta se nessuno dei docenti si oppone, senza dibattito; in caso contrario viene sottoposta la proposta a votazione.

19. In apertura di seduta, il D.S. informa il Collegio degli argomenti posti in trattazione nelle Varie ed eventuali, tranne nel caso di brevi comunicazioni. Le proposte di argomento all'Ordine del giorno contenute nella Varie ed Eventuali, prima dell'inizio della trattazione dell'O.d.G. del Collegio, possono essere inserite nel medesimo Ordine del Giorno, su proposta del Presidente, dopo immediata approvazione del Collegio medesimo.

20. All'inizio della seduta, ogni docente può proporre, con le dovute motivazioni, nelle Varie ed eventuali la trattazione di un oggetto per la stessa riunione o per una successiva; in tali casi, la richiesta viene approvata o respinta dal Collegio con votazione senza dibattito.

21. Ogni insegnante può presentare interrogazioni o raccomandazioni regolate dall'art. 36.

Parte VII

TRATTAZIONE DEGLI OGGETTI

Artt.

22. La direzione della discussione è di competenza del Presidente; il Presidente cura l'osservanza del regolamento e delle disposizioni di legge; a fronte di inosservanze o qualora venga messo in discussione il suo operato, il D.S. interviene o replica a interventi.

23. Di norma, il tempo previsto per l'illustrazione di ciascun punto (relazioni, proposte) da parte dei docenti è di 5 minuti; in caso di esiti di indagini, approfondimenti, nuovi progetti, rendicontazioni, i tempi delle relazioni possono essere prolungati fino a un massimo di 15 minuti.

24. Nel corso del dibattito, ai relatori e ai presentatori di proposte, al fine di fornire eventuali chiarimenti richiesti, viene accordata la parola per ulteriori 5 minuti.

25. Aperta la discussione, il Presidente dà la parola ai docenti secondo l'ordine delle richieste di intervento.

26. Non è consentito interrompere l'oratore, spetta tuttavia al Presidente farlo per ricondurre la discussione entro i limiti di tempo e dell'argomento in esame.

27. Interventi dei componenti sono riportati a verbale solo se esplicitamente richiesto dai dichiaranti che daranno al Segretario nota scritta e letta al Collegio.

28. Ove ne sussistano le condizioni, il Presidente concede la parola per brevi repliche a riferimenti personali al docente che ne abbia fatto richiesta.

29. Le brevi richieste di chiarimento non costituiscono intervento.

30. Al termine della discussione di ogni singolo punto all'O.d.G., il Presidente, se necessario, sintetizza

le varie fasi e le eventuali mozioni presentate e, se richiesto dalla natura dell'argomento trattato, le sottopone a votazione.

31. Avviate e concluse le operazioni di voto, non è più possibile intervenire sull'argomento.

Parte VIII

DURATA DELLE SEDUTE

Artt.

32. L'adunanza ha durata come previsto da convocazione e a partire dall'ora di inizio effettivo della seduta.

33. A seguito di richiesta del Presidente, allo scadere del tempo previsto per la seduta, è data facoltà dei partecipanti prolungare i tempi per poter esaurire gli argomenti all'O.d.G.; la decisione è assunta a maggioranza senza dibattito.

34. Nel caso in cui la seduta venga aggiornata, il Presidente stabilisce e comunica immediatamente la data di una nuova convocazione, da tenersi comunque entro dieci giorni dalla data della riunione oggetto di aggiornamento.

Parte IX

DELIBERE

Artt.

35. Le delibere del Collegio sono atti definitivi e immediatamente esecutivi; esse sono impugnabili per soli vizi di legittimità; se, per fondati elementi, il D.S. sospende l'esecuzione delle delibere, ne viene data comunicazione motivata ai componenti del Collegio.

36. Al termine della discussione di ciascun argomento sul quale il Collegio è tenuto a deliberare, il Presidente precisa la proposta da votare.

Parte X

MODALITÀ E VALIDITÀ DELLE VOTAZIONI

Artt.

37. Ogni proposta si ritiene approvata se presa all'unanimità o con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, cioè la metà più 1 di coloro che esprimono un voto valido, positivo o negativo; proposte tra loro alternative sono regolate dall'art. 46.

38. Non sono considerati voti validamente espressi le astensioni e, nel caso di votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle. Ove le astensioni superino il 40% dei votanti, s'intende che il Collegio non ha compreso pienamente le informazioni sull'argomento all'O.d.G., pertanto si concedono ulteriori 15 minuti alla trattazione dell'argomento, prima di procedere nuovamente alla votazione. Se in detta votazione persiste l'astensione del 40% dei votanti, la discussione è rinviata al prossimo Collegio dei Docenti e la sintesi della discussione, con eventuali approfondimenti, è pubblicata nel sito web dell'Istituto.

39. In caso di allontanamento momentaneo durante le votazioni o in caso di ingresso posticipato o uscita anticipata di componenti del Collegio prima delle votazioni, per il calcolo dei voti si vedano

le specificazioni agli artt. 12 e 50 del presente regolamento.

40. a- In caso di due proposte tra loro alternative, si ritiene approvata la proposta che ottiene la maggioranza semplice o relativa dei voti validamente espressi; chi vota a favore di una proposta non può esprimere voto favorevole all'alternativa;

b- In caso di tre o più proposte tra loro alternative, chi vota a favore di una proposta non può esprimere voto favorevole alle successive; controprova dei voti avviene sui voti contrari e sulle astensioni, le quali non sono considerate voti validamente espressi; successivamente vengono poste in votazione le due proposte che hanno ottenuto più voti e si procede come previsto dal comma a- del presente art.

41. Le votazioni si effettuano, di regola, per alzata di mano; la votazione per alzata di mano è soggetta a controprova, con la richiesta dei contrari e degli astenuti.

42. In caso di elezioni, il numero massimo di preferenze esprimibili sono: 1 se le persone eleggibili sono fino a 2; 2 se sono fino a 8; 3 se sono fino a 12.

43. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

44. Su richiesta del Presidente o di almeno un decimo dei componenti del Collegio (e previa votazione senza dibattito), la votazione può avvenire per appello nominale che ha inizio in ordine alfabetico.

45. La votazione è segreta quando si faccia questione di persona.

Parte XI

VERBALI

Artt.

46. Il verbale delle sedute del Collegio docenti è redatto dal segretario. Il registro dei verbali è custodito in Presidenza.

47. L'uscita anticipata dalla seduta o l'ingresso posticipato di componenti (con autorizzazione preventiva del D.S.), è indicato a premessa del verbale con specificazione dell'ora e del numero dell'O.d.G. in cui avviene la variazione di presenza; uscite anticipate o ingressi posticipati senza autorizzazione, sono esplicitati nel verbale. Come regolato dall'art. 11, va accluso allegato firme delle presenze; se avviene una variazione prima di una delibera, viene specificato il numero di presenze al fine del calcolo dei voti validamente espressi, tranne nel caso di allontanamento momentaneo come regolato dall'art. 12.

48. Nella redazione del verbale non è necessaria trascrizione minuziosa del dibattito; vanno riportate in maniera sintetica tutte le attività e le operazioni compiute; precise richieste di trascrizioni di interventi sono regolate dagli artt. 31, 36, 62.

49. Nel verbale può essere fatto rinvio ad allegati; il numero di rimando è quello riportato sull'allegato che avrà anche data del Collegio.

50. Le delibere a verbale hanno chiara articolazione delle parti, in riferimento a normativa o a elementi di dibattito o a proposte di Organi collegiali o enti o persone interessate.

51. Le delibere sono numerate in successione; i voti sono riportati a verbale; per approvazione di verbale di seduta precedente, in caso di astensione di chi non ha partecipato all'adunanza, viene verbalizzata tale motivazione col numero delle astensioni.

52. I vizi di verbalizzazione non travolgono la validità dell'atto del Collegio.

53. Il verbale viene approvato dal Collegio nella seduta successiva.

54. Il verbale è messo a disposizione per la presa visione almeno una settimana prima di ogni nuova seduta; la presa visione avviene sul sito dell'istituzione scolastica.

55. In sede di approvazione, se sono richieste modifiche del verbale da parte dei singoli componenti, tali variazioni vanno scritte e lette al Collegio e vanno approvate.

56. Il verbale delle riunioni del Collegio è riportato su apposito registro a pagine numerate e timbrate,

la cui conservazione deve essere garantita nel tempo. Se il verbale è redatto su fogli a parte, i documenti verranno incollati e timbrati nel registro; il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

57. Il registro dei verbali del Collegio docenti è conservato in Presidenza; in apposita cartelletta sono custoditi i relativi allegati, corredati dalle registrazioni, per ogni anno scolastico.

58. Estratti delle delibere sono pubblicate nell' Albo d'Istituto; non sono soggette a pubblicazioni atti e parti di verbale o deliberazioni che violino normativa sulla privacy.

59. Richiesta di estratti o copia del verbale è regolata da normativa sull'accesso agli Atti.

Parte XII

NORME SUL REGOLAMENTO

Artt.

60. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente, nella seduta del Collegio in cui si approva.

61. Il regolamento dei lavori del Collegio dei docenti fa parte dei regolamenti d'Istituto.

62. Proposte di modifica del presente regolamento vanno presentate per iscritto al Dirigente Scolastico e approvate dal Collegio docenti.

63. Per quanto non espressamente previsto da tale regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti.